

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-14 del 31/01/2020

Oggetto Laboratorio Multisito. Approvazione schema di
Convenzione con ISPRA per l'esecuzione di analisi
chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di
rifiuti.

Proposta n. PDEL-2020-9 del 30/01/2020

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Rossi Leonella

Responsabile del procedimento Rossi Leonella

Questo giorno 31 (trentuno) gennaio 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Approvazione schema di convenzione con ISPRA per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti.

VISTI:

- la L. 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale, di cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla L. n. 132/2016;
- che ISPRA svolge attività di controllo, monitoraggio, valutazione, consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione e divulgazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela di tutte le matrici ambientali, compresa la gestione dei rifiuti;
- che le Agenzie per la protezione dell'ambiente, come previsto dall'art. 7 della L. n.

132/2016, svolgono le attività istituzionali, tecniche e di controllo obbligatorie nei territori di rispettiva competenza;

DATO ATTO:

- che in data 6/12/2018 ISPRA ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) un Accordo di collaborazione per lo sviluppo di una procedura sperimentale per la classificazione dei rifiuti in relazione alla caratteristica di pericolo ecotossico HP14;

RILEVATO:

- che l'Accordo suddetto prevede la necessità di coinvolgere, nella fase sperimentale, alcune Agenzie regionali individuate in relazione alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti presso i quali saranno campionati i rifiuti oggetto della fase sperimentale (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana);
- che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore ad entrambe le parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'identificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ed al loro effetto sulle differenti matrici ambientali;

CONSIDERATO:

- che, per corrispondere a tale esigenza, ISPRA e Arpa Emilia-Romagna hanno predisposto uno schema di convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti;

SPECIFICATO:

- che Arpa Emilia-Romagna si impegna a realizzare le analisi chimiche ed ecotossicologiche sui campioni di rifiuto resi disponibili da ISPRA secondo le indicazioni tecniche riportate nell'Allegato della Convenzione sub A);
- che la Convenzione terminerà in data 31/03/2020;
- che per Arpa Emilia-Romagna è previsto un rimborso spese per le analisi chimiche ed ecotossicologiche effettuate per un importo massimo pari ad Euro 30.445,00 (fuori campo IVA), come specificato nel prospetto previsionale di spesa riportato nella Convenzione;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione con ISPRA per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti;

- di designare il Dott. Fabrizio Bandini del Laboratorio Multisito quale responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile Laboratorio Multisito, Dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la stessa Dott.ssa Leonella Rossi;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con ISPRA per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suddetta Convenzione terminerà il 31/03/2020;
3. di designare il Dott. Fabrizio Bandini del Laboratorio Multisito quale responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna;
4. di dare atto che saranno rimborsate ad Arpae Emilia-Romagna le spese per lo svolgimento delle attività di analisi chimiche ed ecotossicologiche effettuate, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 30,445,00 (fuori campo IVA), così come specificato nel prospetto previsionale di spesa riportato nella Convenzione sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna di seguito denominata "ARPAE Emilia-Romagna", con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Po 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, nato a Taranto, il 23.09.1959.

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Bratti.

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- con la Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- il Sistema Nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla legge 132/2016;
- secondo il disposto dell'articolo 3 della legge 132/2016, il Sistema Nazionale svolge, tra le altre, le funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici; di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre

Pagina 2 di 15



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- le Agenzie per la protezione dell'ambiente come previsto dall'art. 7 della legge.132/16 sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; svolgono altresì le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie nei territori di rispettiva competenza;
- con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 è stata istituita l'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna che integra le funzioni d'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente istituita con la legge regionale n. 44 del 1995;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- l'ISPRA ha sottoscritto, in data 6/12/2018 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un "Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di una procedura sperimentale per la classificazione dei rifiuti in relazione alla caratteristica di pericolo ecotossico HP14"; tale Accordo, della durata di 14 (quattordici) mesi, è entrato in vigore il 7/01/2019, data da cui decorrono i termini temporali per la consegna dello studio;
- nella Prima fase punto 1D dell'allegato tecnico dell'Accordo MATTM/ISPRA, si evidenzia la necessità di coinvolgimento nella fase sperimentale di alcune Agenzie regionali individuate in relazione alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti presso i quali saranno campionati i rifiuti oggetto della fase sperimentale (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana);
- l'art. 3 comma3 dell'Accordo ISPRA/MATTM prevede l'invio al Ministero vigilante delle *"Linee Guida scaturenti dalla sperimentazione la cui redazione sarà concordata tra le ARPA e le APPA facenti parte del SNPA, dovendo costruire un utile riferimento per il sistema dei controlli oltre che per gli operatori economici interessati"*, la trasmissione di dette Linee Guida da inviare al MATTM dovranno ottenere il *placet* da parte del SNPA;
- le ARPA Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna hanno predisposto le proposte economiche secondo i rimpettivi tariffari nelle more della redazione di un unico tariffario di Sistema SNPA ai sensi dell'art 7, comma 5, l n.132/2016;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'identificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti ed al loro effetto sulle differenti matrici ambientali;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione ISPRA e ARPAE Emilia-Romagna concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, ognuna per il proprio ruolo e la relativa competenza, per lo sviluppo di un'attività sperimentale di interesse comune per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti, finalizzate alla definizione di Linee Guida per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" ai rifiuti, secondo quanto previsto dall'Allegato al Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

1. ISPRA si impegna a rendere disponibili ad ARPAE Emilia-Romagna i campioni di prova dei rifiuti da sottoporre ad analisi.
2. ISPRA elaborerà statisticamente i dati derivati dalle analisi eseguite da ARPAE Emilia-Romagna ai fini della determinazione della variabilità del campione.
3. ISPRA metterà a disposizione di ARPAE Emilia-Romagna, ove compatibile, i risultati delle determinazioni analitiche eseguite, sui medesimi campioni, dai laboratori di riferimento degli impianti che hanno aderito alla fase sperimentale.
4. ARPAE Emilia-Romagna si impegna a realizzare le analisi chimiche ed ecotossicologiche sui campioni di rifiuto resi disponibili da ISPRA secondo le indicazioni tecniche riportate in allegato alla presente Convenzione.

5. Per ogni rifiuto analizzato ARPAE Emilia-Romagna invierà ad ISPRA il Rapporto di prova ed una specifica Relazione contenente le informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente Convenzione. I Rapporti di prova e la Relazione dovranno essere inviati ad ISPRA secondo il seguente ordine di priorità:
- a. fluff-light, frazione leggera da frantumazione VFU,
 - b. altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (CER 191212),
 - c. ceneri pesanti e scorie,
 - d. ceneri leggere;
 - e. fanghi.

ART.4


(Modalità di esecuzione delle attività)

1. ARPAE Emilia-Romagna si impegna ad eseguire le analisi chimiche ed ecotossicologiche secondo i criteri concordati con ISPRA riportati in dettaglio nell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione e a restituire i dati analitici relativi alle analisi chimiche e i risultati dei saggi ecotossicologici di cui all'art. 3, punto 3, entro i termini di scadenza della Convenzione di cui all'art. 8.
2. Ove necessario, in corso d'opera sarà possibile rivedere e ridefinire di comune accordo, gli aspetti tecnici correlati all'esecuzione delle prove analitiche e dei saggi ecotossicologici.

ART. 5

(Spese)

1. Per le spese relative alle attività di cui all'art. 3, ISPRA riconoscerà, a titolo di rimborso ad ARPAE Emilia-Romagna l'importo massimo di 30.445,00 € (trentamilaquattrocentoquarantacinque/00 euro), fuori campo IVA Art. 4 D.P.R. 633/72, così come analiticamente specificato nel prospetto previsionale di spesa riportato di seguito.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleSistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Tipologia rifiuto	N. campioni da sottoporre a saggio	N. aliquote da sottoporre a saggio	saggi ecotossicologici per campione	Costo	n. Campioni da sottoporre ad analisi chimiche complete	Costo (analisi chimiche complete)	N. totale analisi chimiche su lisciviato (*)	Costo IVA esclusa	Totale
fluff-light	1	3	9 - V. fisheri	€ 3.780,00			9	€ 205,00	€ 3.985,00
			9 - D. magna						
			9 - P. subcapitata						
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	1	3	9 - V. fisheri	€ 3.780,00	4	€ 3.540,00	9	€ 205,00	€ 7.525,00
			9 - D. magna						
			9 - P. subcapitata						
ceneri pesanti e scorie	1	3	9 - V. fisheri	€ 3.780,00			9	€ 205,00	€ 3.985,00
			9 - D. magna						
			9 - P. subcapitata						
ceneri leggere	1	3	9 - V. fisheri	€ 3.780,00			9	€ 205,00	€ 3.985,00
			9 - D. magna						
			9 - P. subcapitata						
fanghi	1	3	9 - V. fisheri	€ 3.780,00	4	€ 6.980,00	9	€ 205,00	€ 10.965,00
			9 - D. magna						
			9 - P. subcapitata						
Totale	5	15	TOTALE	€ 18.900,00	8	€ 10.520,00	45	€ 1.025,00	€ 30.445,00

(*) determinazione del contenuto di anioni e cationi

I costi, in deroga al tariffario ARPA Emilia-Romagna, sono stati oggetto di omogeneizzazione a quelli previsti dalle Agenzie del SNPA partecipanti al progetto, nelle more della redazione di un unico tariffario di Sistema ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L. 132/2016.

2. Il rimborso delle spese sostenute avverrà secondo le seguenti modalità:

- I. 15% alla consegna della prima Relazione relativa al campione di all'art. 3 punto 3 lettera "a",
- II. 15% alla consegna della seconda Relazione relativa al campione di all'art. 3 punto 3 lettera "b",
- III. 15% alla consegna della terza Relazione relativa al campione di all'art. 3 punto 3 lettera "c",
- IV. 15% alla consegna della quarta Relazione relativa al campione di all'art. 3 punto 3 lettera "d",

Pagina 7 di 15

- V. 40% alla consegna della quinta Relazione relativa al campione di all'art. 3 punto 3 lettera "e".

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. Le somme di cui al precedente art. 5 saranno rimborsate da ISPRA a seguito di specifica rendicontazione.
2. I rimborsi verranno effettuati da ISPRA ad ARPA Emilia-Romagna, successivamente al rimborso da parte del MATTM e previa verifica dell'attività svolta da parte del Responsabile della Convenzione di ISPRA, a seguito di emissione di nota di debito e presentazione di rendicontazione delle spese sostenute così come descritto al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima.
3. Le erogazioni dei rimborsi sono subordinate alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva di ARPA ER determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010.
4. Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ART. 7

(Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione per ISPRA è: il Dott. Tornambè.

Il Responsabile di Convenzione per ARPAE Emilia-Romagna è: Dott. Fabrizio Bandini.

ART. 8

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 31.03.2020.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. Fermo restando quanto disciplinato nell'Accordo MATTM/ISPRA indicato in premessa, i risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12

(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno **trenta giorni** mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. L'imposta di bollo e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico di ARPAE Emilia-Romagna.

ART. 14

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'ARPA Emilia-Romagna presso la sede legale indicata in epigrafe.

ART. 15

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Per ARPAE DG Dott. Giuseppe Bortone

Per ISPRA DG Dott. Alessandro Bratti

Allegato Tecnico

I. Campioni di rifiuti su cui eseguire le analisi di caratterizzazione chimica

Le Tipologie di rifiuti, il numero di campioni da analizzare e i parametri da determinare sui rifiuti tal quali, sono riportati nella tabella seguente:

Codice EER	Tipologia rifiuto	Parametro	N. campioni da analizzare	Consegna campioni da parte di ISPRA
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, Zn, Ba, V, Al, Fe, Mn)	4	entro Ottobre 2019
		Cromo VI		
		C10-C40		
		IPA (benzo[a]antracene, benzo[a]pirene, benzo[b+j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, crisene, dibenzo[a,h]antracene, benzo[e]pirene, naftalene)		
		BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene, stirene)		
190814	fanghi	Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, Zn, Ba, V, Al, Fe, Mn)	4	entro Ottobre 2019
		Cromo VI		
		C10-C40		
		IPA (benzo[a]antracene, benzo[a]pirene, benzo[b+j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, crisene, dibenzo[a,h]antracene, benzo[e]pirene, naftalene)		
		PCB totali (33 congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189, 194, 196, 203, 209)		
		BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene, stirene)		
		Anioni		
		Pesticidi totali fosforati		
		Pesticidi Fosforati non fosforati		


II. Modalità di consegna e trattamento dei campioni di rifiuto per l'esecuzione di analisi chimiche

I campioni di rifiuto sono preparati da ISPRA da un campione di laboratorio fornito dagli impianti che aderiscono alla fase sperimentale e sono messi a disposizione di ARPAE Emilia-Romagna in singole aliquote di almeno 100 gr/cad., ridotte granulometricamente a dimensioni <4mm, omogeneizzate prima della quartatura, etichettate e conservate in contenitori di PE di volume adeguato a contenere il campione.

La consegna dei campioni ad ARPAE Emilia-Romagna da parte di ISPRA avverrà entro il periodo riportato nella tabella precedente.

III. Esecuzione di saggi ecotossicologici su campioni di rifiuti.

Lo schema procedurale per l'esecuzione delle prove ecotossicologiche è descritto nella figura seguente.



Nel dettaglio:

- Su tre Campioni di prova (ovvero le aliquote fornite da ISPRA) si esegue un test di lisciviazione secondo UNI EN 12457-2 con rapporto L/S 10:1.
- Su ciascun lisciviato, ottenuto dalle singole Porzioni di prova, si eseguono le analisi chimiche per la determinazione dei contenuti in Anioni e Cationi. Su ciascun lisciviato si eseguono tre prove indipendenti.
- Sul ciascun lisciviato, ottenuto secondo la procedura di cui al precedente punto a., si eseguono le prove ecotossicologiche.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- d. Le prove da effettuare e le norme tecniche di riferimento, sono le seguenti:
- EN ISO 11348-3 - Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of *Vibrio fischeri* (Luminescent bacteria test)
 - ISO 8692 - Water quality — Fresh water algal growth inhibition test with unicellular green algae
 - EN ISO 6341 - Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test.

N.B: Per ciascun organismo devono essere effettate 3 prove indipendenti.

Per ogni tipologia di rifiuto di cui alla successiva Tabella:

- ✓ Si analizzano tre Campioni di prova.
- ✓ Si esegue una prova di lisciviazione secondo UNI EN 12457-2, per ciascun Campione di prova.
- ✓ Si eseguono, su ciascun lisciviato, 3 prove per la determinazione del contenuto di Anioni e Cationi.
- ✓ Si eseguono 9 saggi ecotossicologici per ciascun Campione di prova.

Le tipologie di rifiuti, il numero di campioni da analizzare, il numero di aliquote da sottoporre a saggio ecotossicologico, le analisi chimiche da eseguire sui lisciviati, tipo e numero di saggi ecotossicologici da eseguire, sono riportati nella tabella seguente.

Codice EER	Tipologia rifiuto	N. campioni da sottoporre a saggio ecotossicologico	N. aliquote per campione	saggi ecotossicologici per aliquota	N. saggi per aliquota e per specie	N. totale saggi	N. analisi chimiche su lisciviato (per aliquota)	N. totale analisi chimiche su lisciviato (*)	Consegna campioni da parte di ISPRA
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)	1	3	3 (<i>Vibrio fischeri</i> , <i>Daphnia magna</i> , <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	3	27	3	9 (3 misure indipendenti per aliquota)	entro Ottobre 2019
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	1	3	3 (<i>Vibrio fischeri</i> , <i>Daphnia magna</i> , <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	3	27	3	9 (3 misure indipendenti per aliquota)	entro Ottobre 2019
190112	ceneri pesanti e scorie	1	3	3 (<i>Vibrio fischeri</i> , <i>Daphnia magna</i> , <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	3	27	3	9 (3 misure indipendenti per aliquota)	entro Ottobre 2019
190113* /190114	ceneri leggere,	1	3	3 (<i>Vibrio fischeri</i> , <i>Daphnia magna</i> , <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	3	27	3	9 (3 misure indipendenti per aliquota)	entro Ottobre 2019
190814	fanghi	1	3	3 (<i>Vibrio fischeri</i> , <i>Daphnia magna</i> , <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	3	27	3	9 (3 misure indipendenti per aliquota)	entro Ottobre 2019
(*) determinazione del contenuto in Anioni e Cationi									

N. proposta: PDEL-2020-9 del 30/01/2020

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Laboratorio Multisito. Approvazione schema di Convenzione con ISPRA per l'esecuzione di analisi chimiche ed ecotossicologiche su alcune categorie di rifiuti.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 31/01/2020

Il Dirigente
